

INPS

DETERMINAZIONE N. 22 del 12 FEB. 2020

OGGETTO: ricorso n. 751805193 del 13/02/2018 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da S.R.L. CALISTHENICS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (matricola INPS: 8145744131, Codice Fiscale: 11173410017) – Direzione provinciale INPS di Torino

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(ex D.I. 14/3/2019)**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione ... nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato Decreto Legge 4/2019;

Visto il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la nota del 7 agosto 2019 prot.0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico "... *proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale del 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*";

Visto il Decreto 13 gennaio 2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Visto il provvedimento di attribuzione del numero di matricola e della classificazione ai fini previdenziali e assistenziali del 05/01/2018, con il quale la Direzione Provinciale di Torino ha inquadrato l'azienda S.R.L. CALISTHENICS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA con codice statistico contributivo 70706; settore Terziario (commercio, servizi, professioni ed arti); classe Attività varie (professionisti e artisti, servizi, ecc.); categoria Istruzione, Formazione, Assistenza, Musei, Enti morali, Organizzazioni associative; codice Ateco 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi;

Visto il ricorso avverso il provvedimento di classificazione dell'Istituto datato 13/02/2018, con cui l'azienda S.R.L. CALISTHENICS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, sostenendo di occupare personale autonomo e non subordinato, chiede la modifica del provvedimento amministrativo impugnato e il conseguente inquadramento dell'azienda nel settore Industria con codice statistico contributivo 11808 a decorrere dalla data di inizio attività;

Preso atto che l'azienda S.R.L. CALISTHENICS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA risulta, da visura camerale, essersi costituita in data 21/07/2014 e svolgere, come attività prevalente, l'attività di "corsi sportivi", per la quale è stato attribuito il codice Ateco 85.51.00;

Preso atto che nella domanda di iscrizione quale azienda con dipendenti la ricorrente dichiara di esercitare l'attività di Corsi sportivi e ricreativi, cui corrisponde il codice Ateco 85.51.00;

Preso atto che l'applicazione della normativa di riferimento, L. 88/89, è stata recepita dall'Istituto, tenendo conto anche dei regolamenti comunitari sull'argomento, adottando l'Ateco 2007 quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l'inquadramento dei datori di lavoro e che con circolare n. 80/2014 è stato quindi adottato il Manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato alla codifica Ateco 2007, nel quale il codice Ateco 85.51.00, identificativo per la società ricorrente, è abbinato al codice statistico contributivo 70706 per Terziario Attività varie (professionisti e artisti, servizi, ecc.);

Tenuto conto che l'eccezione sollevata dalla società ricorrente e fondata sulla tipologia di soggetto assunto (autonomo o subordinato) non è vincolante nell'individuazione dell'inquadramento ex art. 49 della Legge 88/89;

Tenuto conto che con l'Interpello 59/2009 il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato che l'obbligo verso la gestione ex Enpals riguarda sempre e comunque attività connotate da natura "sportiva" e non può discendere dalla mera denominazione dell'attività quale "palestra";

Tenuto conto che nella circostanza in cui una palestra o una piscina svolgano esclusivamente attività estetica o di recupero motorio, come nel caso di specie, l'impresa dovrà essere iscritta all'INPS e inquadrata nel settore terziario o artigianato e i dipendenti assicurati presso il FPLD (circolare INPS n. 66/2010);

Preso atto che non sono emersi elementi oggettivi in merito alla natura di errore materiale nell'individuazione dei codici di inquadramento;

Preso atto che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

la reiezione del ricorso proposto da S.R.L. CALISTHENICS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale